

COMUNE DI BOSARO

Provincia di Rovigo

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale N. 35 del 28/12/2023

Oggetto: Contratto collettivo integrativo parte economica 2023 e parte normativa 2023/2025. Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune di Bosaro, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 04/05/2022, per il triennio 2022/2025 nella persona del Dott. Cavallari Angelo, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale ai sensi dell'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ha provveduto a rilasciare il presente parere;

Vista:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo 2023 parte economica;
- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo parte normativa 2023/2025.

Viste:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 207 del 06.12.2023 avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023";
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 242 del 28.12.2023 avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023".

Visto il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 52 del 23.05.2018;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 24.05.2023 di approvazione del PEG 2023/2025 e Piano degli obiettivi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 18.10.2023 avente ad oggetto: "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2023/2024/2025 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021";

Viste le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario che corredano la suddetta ipotesi di contratto;

Visto l'art.8, comma 7, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, che testualmente recita:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo

entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.";

Richiamato il proprio parere n. 34 del 27.12.2023 sulla determinazione di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023;

Rilevato, altresì, che nella costituzione del fondo è stato applicato l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed il D.M. 17/03/2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni".

Riscontrato che l'importo del fondo decentrato per l'anno 2023, al netto degli importi extra tetto, non superano il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

C E R T I F I C A

che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa in ragione annua sono compatibili con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- alla giunta comunale;
- alla delegazione trattante;
- al responsabile del servizio finanziario.

IL REVISORE DEI CONTI
Firmato digitalmente
(Dott. Cavallari Angelo)

